

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

c.a. Titolare
c.a. Direttore Vendite
c.a. Direttore Marketing
c.a. Direttore Amministrativo
c.a. Direttore Post-Vendita
c.a. Direttore Ufficio Legale
c.a. Direttore Risorse Umane
c.a. Direttore Comunicazione

Comunicazione n. 182/circ/2020

DPCM 3 novembre 2020: chiarimenti

Ad integrazione di quanto segnalato ieri nella Comunicazione UNRAE n. 180/circ/2020, che riportava fedelmente i contenuti del DPCM pubblicato sul sito del Governo, informiamo che, a seguito dell'intervento del Presidente del Consiglio nella serata di ieri, il DPCM 3 novembre 2020 è stato modificato e poi pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 41.](#)

- Il provvedimento entrerà in **vigore dal 6 novembre (e non già dal 5 novembre, come indicato in precedenza)** e sarà efficace fino al **3 dicembre 2020**.
- Con l'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre (in allegato), efficace dal 6 novembre per 15 giorni, sono stati individuati i territori che ricadono nelle cd. zone arancioni e rosse:

ARANCIONI: Puglia e Sicilia

ROSSE: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta

Le rimanenti Regioni sono in area GIALLA (e non verde come indicato nel precedente testo).

- Relativamente alle attività dei distributori di veicoli segnaliamo che:
 - 1) **ex art. 1, comma 9, lett. ff), NON è prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita**
 - 2) **nello scenario 4 (zona rossa), ex art. 3, comma 4, lett. b), il commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori resta comunque CONSENTITO in quanto tali attività rientrano tra quelle di prima necessità, individuate nell'Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020. Va da sé che è consentita tale tipologia di commercio al dettaglio anche nelle zone arancioni e gialle**
 - 3) con riferimento agli spostamenti nelle zone classificate come scenario di massima gravità (zona rossa) vi è **la possibilità di movimento anche per raggiungere attività di commercio al dettaglio individuate dall'allegato 23 come di prima necessità**, l'art. 3, comma 4, lettera a), infatti, prevede:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente Decreto.

La ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione.

Infine, evidenziamo che non vi sarebbe alcuna limitazione per le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, le quali potranno continuare ad operare su tutto il territorio nazionale, ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza. Le officine di riparazione di autoveicoli non sono infatti considerate dal legislatore come commercio al dettaglio, ossia l'oggetto delle limitazioni di cui al presente DPCM 3 novembre.

Già nel corso del lockdown della scorsa primavera, infatti, esse vennero considerate come attività produttive/commerciali e, in quanto tali, autorizzate attraverso l'inclusione in un allegato differente rispetto a quello relativo al commercio al dettaglio (art. 2 del DPCM 10 aprile 2020; allegato 3).

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e in attesa di fornire eventuali aggiornamenti, inviamo i migliori saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
firmato: Antonio Cernicchiaro

Allegato